

PLENUM 9 MAGGIO 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ente Marina Militare -

Fatto

Il signor, in data 7 marzo 2008, ha chiesto all'Ente Marina Militare - di potere avere l'accesso alla documentazione concernente l'atto di nomina dei Presidenti dei Circoli Ufficiali M.M. di per l'anno 2007 ed alla relativa segnalazione della Superiore Autorità Militare marittima della sede di, asserendo una presunta lesione dei propri diritti quale potenziale candidato alle suddette nomine.

In data 4 aprile 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, il 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro l'espresso diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90.

Come risulta, infatti, dagli allegati al presente ricorso, il signor è stato "invitato" dall'amministrazione, oggi resistente, a far pervenire la propria adesione alla nomina, rispetto alla quale – una volta escluso – successivamente, quale potenziale candidato, ha richiesto l'accesso alla relativa documentazione.

Tale adesione potrebbe costituire titolo per fare dell'accidente un partecipante al procedimento, con conseguente qualifica di endoprocedimentalità dell'accesso ex art. 10, legge n. 241/90.

Si consideri, in ogni caso, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo

PLENUM 9 MAGGIO 2008

stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio, Direzione Centrale risorse
Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale -

Fatto

Il signor – in servizio presso l’Ufficio Provinciale di dell’Agenzia del Territorio ed in qualità di candidato alla procedura relativa al conferimento di incarichi dirigenziali, bandita dalla sede centrale della medesima amministrazione - in data 3 marzo 2008, ha richiesto all’Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Risorse Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale di di potere accedere a diversi documenti inerenti le suddette procedure concorsuali.

Con provvedimento del 21 marzo 2008 (ricevuto dall’odierno ricorrente in data 31 marzo 2008), l’amministrazione ha negato l’accesso ai *curricula* di due funzionari (l’Ing. e il Dott.), ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale provvisorio, “in quanto contenenti dati di natura psico-attitudinale relativi a terzi, inerenti procedure selettive, nonché informazioni di natura sensibile, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia n. 47054 del 13 giugno 20007, pubblicato sulla G.U. 30 novembre 2007, n. 279”.

Pertanto, il signor contro il suddetto diniego, in data 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l’istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor erano note le generalità dei due soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane**Fatto**

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, in data 21 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierna ricorrente ha chiesto di accedere ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, nonché alle risultanze del bando, poiché direttamente interessata in qualità di partecipante.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha respinto l'istanza di accesso, valutandola priva di motivazione.

Successivamente, il 4 ed il 5 febbraio l'odierna ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti, rimasta ad oggi senza alcun riscontro da parte dell'ente resistente.

Pertanto, il 15 febbraio 2008, la Dott.ssa, contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dalla Dott.ssa

Diritto

La Dott.ssa, tramite posta elettronica, in data 22 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea le ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra + 11

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali**Fatto**

La sig.ra, insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv., riferisce di aver presentato in data 3 marzo 2008 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.03.2008 a seguito di rinunce, pensionamenti e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 11.04.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi, chiedendone il riesame.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato. L'interesse giuridicamente rilevante degli odierni ricorrenti, invero, si fonda sulla circostanza che essi sono tutti inseriti nella graduatoria degli idonei della Regione, profilo professionale di funzionario amministrativo economico e funzionario direttore area C2. Sicché, la conoscenza dei documenti oggetto della richiesta sulla quale l'amministrazione non ha fornito risposta alcuna, appare preordinata alla corretta "gestione" dello scorrimento della graduatoria che consentirebbe ai ricorrenti di essere inseriti nell'organico della Regione Peraltra nel gravame si mette in rilievo come la conoscenza della documentazione richiesta sia funzionale all'eventuale presentazione di azioni a tutela dei propri interessi giuridici e pertanto, anche alla luce dell'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90, merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sigg.ri e, in qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti del minore

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “.....” di

Fatto

..... e, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, il quale aveva frequentato la terza classe, sez. B, del liceo scientifico “.....” di, con istanza del 22.2.2008 hanno chiesto al Dirigente di tale Istituto copia:

1. del verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio del primo quadrimestre ;
2. del registro di classe nella parte concernente le annotazioni ed i provvedimenti disciplinari ;
3. del verbale del Collegio docenti deliberante i criteri per l'attribuzione del voto di condotta ;
4. del regolamento interno di disciplina.

Avverso la mancata risposta alla istanza i menzionati soggetti, con atto del 21.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

I documenti oggetto dell'istanza dispiegano effetti sulle situazioni soggettive del minore, all'interno dell'istituzione scolastica, e pertanto i suoi genitori hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'accesso richiesto.

Peraltro, gli istanti hanno sufficientemente motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso l'attribuzione al minore del voto “cinque” in condotta, posto che ad essi non erano mai stati comunicati addebiti o provvedimenti nei confronti del minore stesso per fatti disciplinari.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di**Fatto**

....., docente per l'educazione musicale presso l'Istituto Comprensivo -, la quale aveva proposto domanda per il suo inserimento nella prima fascia per la classe di concorso di educazione musicale e nella terza fascia per la classe di concorso di pianoforte, successivamente aveva proposto ricorso avverso la graduatoria lamentando l'omessa valutazione dei titoli presentati e dei punteggi indicati.

La stessa, essendo rimasto senza esito il suo ricorso, ed essendo stata approvata la graduatoria definitiva, con istanza del 5-2-2008 ha chiesto al Dirigente di detto Istituto di potere prendere visione degli atti del procedimento di valutazione.

Avverso la mancata risposta alla istanza, la, con atto del 18.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

I documenti oggetto dell'istanza d'accesso, e cioè gli atti del procedimento di valutazione adottato per la formazione della graduatoria, concernono la posizione della istante, e pertanto sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oltre tutto, nelle specie l'interesse è presunto *ex lege* attesa la natura endoprocedimentale dell'accesso e la ricorrente ha, *ad abundantiam*, motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso la graduatoria definitiva.

Il ricorso dev'essere accolto e va pertanto disposto l'accesso alla documentazione richiesta

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al, bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. e l'arch. L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione. Nella seduta del 12 marzo u.s. la scrivente dichiarava l'inammissibilità del ricorso siccome non notificato ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), del d.P.R. n. 184/06. Contro tale pronuncia, in data 10 aprile u.s. il proponeva nuovo ricorso, chiedendo il riesame della decisione resa dalla scrivente Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal Comune di Castiglione a Casauria (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota del 6 dicembre 2006 del Comune di Castiglione a Casauria, provincia di Pescara, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta motivata" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

La Commissione invita il Comune di Castiglione a Casauria ad espungere dal testo regolamentare la parola “motivata” dal comma 4 dell’art. 35 e, conseguentemente, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dallo stesso Comune di Salle (PE);

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota del 4 dicembre 2006 del Comune di Salle con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in trentotto articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento ed, in particolare, nelle leggi nn. 241/90 e 15/05 e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo, particolarmente curata, appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Esclusivamente con riferimento al comma 4 dell'art. 35, dedicato all'accesso dei consiglieri comunali, si osserva che la lett. b) subordina l'accesso di questi ultimi ad una "richiesta motivata" che non trova alcun riferimento nella speciale normativa che regola l'accesso dei consiglieri comunali, vale a dire il T.U.E.L. n. 267 del 2000 il cui art. 43 prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

La Commissione invita il Comune di Salle ad espungere dal testo regolamentare la parola “motivata” dal comma 4 dell’art. 35 e, pertanto, si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo così riformulato.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 sul "Regolamento recante l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti al diritto di accesso";

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del, 10 giugno 2008;

VISTA la richiesta trasmessa con fax del 26 aprile 2007 della Camera di Commercio di Pavia con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

PREMESSO che il regolamento disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 co. 2 della legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, e le modalità di differimento di cui all' art. 24 co. 4 della citata legge 241/90;

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in cinque articoli, contiene una serie di norme esplicative, anche se a volte ripetitive, di norme legislative e regolamentari già presenti nelle leggi anzidette e nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 184/06 soprarichiamato;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura complessiva del testo regolamentare appare particolarmente curata, corretta e conforme alle previsioni di legge generali.

Unicamente si rileva il mancato inserimento, nell'art 3 dedicato ai casi di esclusione del diritto d'accesso, di una disposizione che richiami la previsione di cui al co. 7 del già citato art. 24 della l. 241 il quale, a garanzia dell'accesso anche nei casi esclusi nei precedenti commi, stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E, a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza, lo stesso co. 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzione, ai dati sensibili e giudiziari e persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'art. 60 del d.lgs. 196/2003.

Si esprime, pertanto il parere che venga inserito nel testo del regolamento in esame una disposizione che salvaguardi comunque l'accesso, anche nei casi in cui è escluso, allorquando sia necessario per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo regolamentare riformulato in tal senso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Novi Velia;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 10 giugno 2008;

VISTA la nota 665 del 9.2.2007 con la quale il Comune di Novi Velia (SA), ha chiesto il parere della Commissione sul predetto regolamento;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 8 inerente i costi di riproduzione dei documenti per cui è consentito l'accesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 184/2006

la loro quantificazione deve essere stabilita nell'ambito del regolamento all'esame e non mediante rinvio a successivi provvedimenti.

Per quanto concerne gli artt. 27, 28, 29 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Inoltre si rileva che i documenti sottratti all'accesso non appaiono conformi al disposto di cui alla normativa primaria vigente. Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che “deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”. E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del d.lgs.196/2003 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur. 4 luglio 2007, n. 558).

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.